



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione Lavoro e Previdenza

composto dai Sigg. Magistrati:

dott.	Vittoria	Di Sario	Presidente
dott.	Vincenzo	Selmi	Consigliere relatore
dott.	Maria Lavinia	Buconi	Consigliere

all'udienza del 23.11.2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2462 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015, vertente

TRA

SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Giancarlo D'Ettoris e Franco Brugnano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo sito in Roma, via Palestro 95;

APPELLANTE

E

I.N.P.G.I., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Andrea Cosimetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, viale Giuseppe Mazzini 96;

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2260 depositata in data 27.4.2015

CONCLUSIONI

Come da rispettivi atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo 9580/2012 emesso per la complessiva somma di € 5071,03 oltre ulteriori sanzioni civili sulla sorte di € 3.457 a decorrere dal 2/10/2012 sino al saldo e spese della fase monitoria, a titolo di contributi previdenziali obbligatori relativi alle mensilità da ottobre 2004 a novembre 2004 e da gennaio 2005 a giugno 2005.

Il Tribunale rigettava, in particolare, sulla base della documentazione presente in atti (denunce contributive e, per quanto riguarda la prescrizione, domanda di condono presentata dalla stessa società opponente nel gennaio 2010) le eccezioni, sollevate dalla società opponente, di nullità del decreto opposto (per omessa sottoscrizione del Giudice) e di prescrizione del credito ritenendo fondata la pretesa dell'Inpgi.

Avverso tale pronuncia la società presentava appello fondato su più motivi.

L'Inpgi si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.

All'odierna udienza, previ gli incumbenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

Con un primo motivo la società si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione, contestando la gravata sentenza nella parte in cui aveva attribuito valore interruttivo alla domanda di condono previdenziale presentata dalla società appellante nel gennaio 2010 (sostenendo che il primo atto avente un tale valenza sarebbe stata la richiesta di pagamento tardivamente effettuata dall'Inpgi il 25/6/2012).

Tale doglianza, nei termini in cui è stata prospettata, non può trovare accoglimento.

Così come risulta dalla documentazione depositata in atti, il credito contributivo oggetto di controversia trae origine da denunce contributive mensili obbligatorie inviate dalla stessa società in un periodo compreso tra il 21/3/2005 e il 24/1/2006 (cfr copia delle suddette denunce recanti timbro di ricezione dell'Inpgi prodotte come all. 1-8 del fascicolo della fase monitoria).

Risulta altresì pacifico (oltre che riscontrato dalla documentazione depositata in atti) che in data 26/1/2010 la società aveva presentato domanda di condono previdenziale per l'intera sua posizione debitoria alla quale allegava una "dichiarazione di responsabilità" con la quale affermava, in particolare, di riconoscere la sussistenza del debito contributivo nei confronti dell'Inpgi per il quale veniva richiesta l'applicazione del condono, richiesta che veniva accolta dall'istituto previdenziale appellato con nota in data 29/7/2010 (cfr. all. n. 11 del fascicolo della fase monitoria).

Risulta altresì pacifico, oltre che riscontrato dalla documentazione in atti, che, contestualmente all'effettuazione delle prime denunce contributive, la società appellante aveva chiesto l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 8 L. 407/1990 (norma che prevedeva, in

particolare, al comma 9, una riduzione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali per i primi trentasei mesi per le imprese che provvedevano all'assunzione di "lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi), provvedendo a trasmettere la relativa documentazione con nota in data 13/5/2008, richiesta che veniva accolta dall'Inpgi con nota del 23/7/2008 (cfr. in particolare note del 13/5/2008 e del 23/7/2008 e dati da esse desumibili prodotti carteggio prodotti come all.ti 16 e 17 del fascicolo di primo grado della società appellante).

Il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di prescrizione sulla base dei suddetti atti attribuendo loro valore interruttivo.

Tale statuizione risulta meritevole di conferma anche all'esito del vaglio critico proprio della presente fase di appello, dovendo attribuirsi valore interruttivo della prescrizione alla domanda di condono previdenziale presentata dalla società _____ nel gennaio 2010.

La Corte non ignora naturalmente i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la domanda di condono previdenziale non costituisce riconoscimento del debito e non è quindi idonea ad interrompere la prescrizione, ma innescando una procedura di recupero dei contributi, costituisce una "procedura già iniziata", che rende applicabile il previgente termine decennale di prescrizione (cfr., ad es., Cass. n. 13831 del 06/07/2015 e Cass. n. 10715 del 04/05/2010).

Nel presente caso di specie, tuttavia, l'effetto interruttivo deve attribuirsi, non alla domanda di condono del 26/1/2010 in sé, quanto piuttosto alla dichiarazione ad essa allegata alla cui stregua, come già evidenziato, la società _____ aveva riconosciuto "la sussistenza del debito contributivo nei confronti dell'Inpgi" per il quale la domanda di condono era stata presentata.

Trattasi di esplicito riconoscimento di per sé incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa dell'istituto previdenziale e chiaramente riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2944 c.c. e, in quanto tale, idoneo atto interruttivo della prescrizione tempestivamente effettuato entro il termine quinquennale di cui all'art.3, comma 9, della l. n. 335/1995 (decorrente, nel caso di specie, dalla data di presentazione delle menzionate denunce contributive obbligatorie, effettuate, come già evidenziato, a partire dal marzo 2015. Trattasi, anche in questo caso di atti aventi natura di riconoscimento del debito ed idonei ad interrompere la prescrizione. In ordine alla efficacia interruttiva delle denunce contributive inoltrate dal datore di lavoro dopo la scadenza del termine previsto dalla legge, cfr. Cass. n. 11273 del 16/05/2007).

Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della società _____ risultando tempestivamente effettuato, rispetto ad un termine prescrizione interrotto nel gennaio 2010, non solo la richiesta di pagamento pacificamente effettuata dall'Inpgi in data 25/6/2012 ma anche la stessa notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta, quest'ultima, in data 20/12/2012.

Non può trovare accoglimento nemmeno l'ulteriore motivo di appello con cui la società _____ contesta la carenza di motivazione e l'erroneità della sentenza impugnata nel ritenere

fondata, sotto un profilo strettamente sostanziale, la pretesa creditoria oggetto di controversia (fondatezza affermata dal giudice sulla base dei "numerosi comportamenti concludenti posti in essere dalla società opponente, volti al riconoscimento della propria posizione debitoria, rimasti derivati attraverso la copiosa documentazione prodotta dalle parti e versati in atti" citando in particolare i documenti 11 e 12 del fascicolo della fase monitoria e cioè la domanda di condono con la relativa raccomandata di accettazione dell'Inpgi).

La società opponente nega in particolare che possa attribuirsi un decisivo valore confessorio all'istanza di condono del 26/1/2010 (evidenziando la genericità del suo contenuto), sostenendo di avere interamente pagato le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto, come da ricevute dei bonifici bancari allegati. Contesta inoltre la quantificazione del credito.

Anche tali doglianze non possono trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.

Risultano innanzitutto applicabili anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (in ragione della posizione di convenuto in senso sostanziale dell'opponente e dell'onere gravante su tale parte di contestare specificamente il decreto ingiuntivo opposto) i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua nel rito del lavoro grava sul convenuto l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile (in tal senso Cass. n. 4051 del 18/02/2011, n. 945 del 19/01/2006 e n. 9285 del 10/06/2003).

Nel rito del lavoro, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve infatti avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e, quindi, l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro (Cass. n. 13467 del 13/09/2003).

Nel presente caso di specie il credito oggetto di ingiunzione risulta essere stato determinato dall'Inpgi con riferimento ad ogni mensilità contributiva, tanto con riferimento ai contributi non versati (quantificati in complessivi € 3.457) che alle sanzioni applicate (quantificate in € 1.614,03), mediante conteggi analitici (aggiornati al 1/10/2012) contenuti nella specifica del credito prodotta in allegato al fascicolo della fase monitoria (all. n. 13).

La suddetta quantificazione del credito non è stata oggetto di idonee o specifiche contestazioni da parte della

Non può a tale proposito attribuirsi il necessario carattere di specificità alle contestazioni, prive in sé di specifici rilievi contabili, fondate su un mero e generico riferimento al diritto alle agevolazioni contributive ex art. 8 l. n. 407/1990 (beneficio che viene solo genericamente invocato senza specificare la concreta incidenza contabile sulle somme dovute) o su un mero richiamo a precedenti lettere di contestazione della società appellante o ad una precedente quantificazione effettuate dall'Inpgi (parte appellata si è limitata ad allegare, senza specifiche contestazioni contabili, un prospetto Inpgi riferito alla precedente data del 24/4/2012, con conseguente difformità dell'importo delle sanzioni dovute, contenente in realtà una quantificazione del credito largamente coincidente, per quanto riguarda specificamente i contributi non versati, ad eccezione della mensilità di giugno 2005, a quella posta a base del decreto opposto).

Inidoneo a fornire ~~a~~ prova di ulteriori ed idonei pagamenti il contenuto della lettera Inpgi del 25/6/2012 (all. n. 13 della comparsa di costituzione) nella quale si dà atto di pagamenti effettuati relativamente a periodi diversi da quelli oggetto di controversia e ove si ribadisce invece, per quanto riguarda le mensilità oggetto del decreto impugnato, la quantificazione del credito oggetto di ingiunzione.

Né valgono a vanificare la contestata quantificazione del dovuto i pagamenti rappresentati dai bonifici bancari prodotti in allegato alla comparsa di costituzione di primo grado della relativi alle mensilità da gennaio 2005 a giugno 2005 (all.ti 4-9) i cui importi risultano essere stati conteggiati nella determinazione del dovuto.

Per quanto riguarda invece i pagamenti relativi alle mensilità di ottobre e novembre 2004 (cfr. copia ricevuta bonifico bancario prodotto come all. n. 4 della comparsa), così come specificamente allegato dall'Inpgi e così come dimostrato dalla documentazione acquisita in atti nel corso del giudizio di primo grado, risulta che il corrispondente bonifico, pari a complessivi € 1310, non è mai in realtà pervenuto all'Inpgi essendo stato effettuato su un numero di conto corrente errato e conseguentemente riaccreditato sul conto della (cfr. nota in data 3/4/2014 del Banco di Napoli ed estratto conto della società odierna appellante).

Ne consegue pertanto il rigetto dell'appello.

Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.

Condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.888,00 oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

Roma, 23.11.2017

IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Baldanza



R.G. 2462/2015
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li



31 GEN 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Baldanza

